



+

# PUnità Documenti

## LA TUTELA DELLA PRIVACY

CONOSCETE LA LEGGE 675  
DEL 31 DICEMBRE 1996?

4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:

a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi;

b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

**CAPO IV - TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI**

**Art. 22 - Dati sensibili**

1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché l'adozione e il mantenimento di una famiglia adottiva, sono considerati dati sensibili e sono trattati e diffusi con le cautele che si stabiliscono con legge. Le organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, non sono tenute a osservare le cautele di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, quando esse svolgono attività di proselitismo, di propaganda, di insegnamento, di studio, di ricerche scientifiche o di attività culturali, artistiche o ricreative, sportive o di altro genere, non finalizzate alla raccolta di dati personali e non finalizzate alla comunicazione o alla diffusione dei dati personali.

**Art. 23 - Dati inerenti alla salute**

1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime finalità riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del consenso dell'interessato, il trattamento può avvenire previa autorizzazione del Garante.

2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi non all'interessato solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1, lett. a), è rilasciata, salvo i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità. È vietata la comunicazione dei dati ad altri, oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.

4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nei casi in cui sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

**Art. 24 - Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di procedura penale**

1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 686, comma 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvidimenti autorizzati.

**Art. 25 - Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di giornalista**

1. Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il consenso dell'interessato non è richiesto quando il trattamento dei dati di cui all'articolo 22 è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Al medesimo trattamento, non si applica il limite previsto per i dati di cui all'articolo 24. Nei casi previsti dal presente comma, il Garante prescrive eventualmente misure e accorgimenti a garanzia degli interessi riportati alla natura dei dati. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.

1. Non si considererà comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare e dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità.

**Art. 20 - Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati**

1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:

a) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità;

b) se i dati consistono in espressioni di consenso dell'interessato;

c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

d) nel rispetto della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico e nel rispetto del codice di deontologia di cui all'articolo 25;

e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

f) qualora non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o volere;

g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo n. 28 luglio 1986, n. 271, e successive modificazioni, o comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, limitatamente alla comunicazione necessaria ai fini dell'investazione;

h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvate con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché tra società controllate e società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalità correlate sono collati.

2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni dell'articolo 27.

**Art. 21 - Divieto di comunicazione e diffusione**

1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione di cui all'articolo 7.

2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dai quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorsi il periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera c).

3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.

+